

OGGETTO: **MANOVRA FINANZIARIA 2016 – 2018**  
**AUDIZIONE CONFIMI INDUSTRIA**

In merito alla **manovra finanziaria del Governo per il triennio 2016-2018**, il 2 novembre scorso la nostra Confederazione è stata convocata presso le Commissioni congiunte Bilancio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

All'audizione è intervenuto il **Presidente di Confimi Industria – Paolo Agnelli** – il quale ha illustrato le nostre proposte contenute nella relazione che, per opportuna informazione, riportiamo di seguito.

**AUDIZIONE PRELIMINARE ALL'ESAME DELLA MANOVRA FINANZIARIA  
PER IL TRIENNIO 2016-2018**

**Il Contributo di  
Confimi Industria  
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana  
e dell'Impresa Privata**

**Camera dei Deputati  
Senato della Repubblica  
Commissioni congiunte Bilancio**

*Roma, 2 novembre 2015*

Ringraziamo i Presidenti e i Membri delle Commissioni per l'invito e per la possibilità di illustrare il pensiero degli imprenditori di Confimi Industria.

CONFIMI INDUSTRIA - Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata - già CONFIMI IMPRESA, è una nuova Confederazione nata lo scorso 5 dicembre 2012.

Aggrega diverse Associazioni territoriali ed Associazioni di Categoria fuoriuscite da altri sistemi associativi soprattutto dal sistema Confapi, e da Confindustria, ed è rappresentativa dei più importanti settori produttivi.

Rappresenta circa 28 mila imprese per 410 mila dipendenti con un fatturato aggregato di 71 miliardi di euro. E' presente sul territorio nazionale con 26 associazioni territoriali e 4 associazioni nazionali di Categoria con circa 350 funzionari al servizio delle imprese.

Nasce dalla necessità di rappresentare in Italia il mondo e le esigenze reali del settore manifatturiero, un settore che ha risentito profondamente della crisi in atto e che necessita di politiche che sappiano incidere realmente sullo stato di salute delle imprese.

In essa sono rappresentate imprese italiane manifatturiere e delle attività ad esse collegate e Associazioni storiche radicate sul territorio che non hanno più creduto all'autoreferenzialità e alla struttura delle associazioni già esistenti.

Troppo spesso nel panorama associativo del nostro Paese si mescolano formule eterogenee nelle quali convergono aggregazioni di vario genere: PMI industriali e artigiane, società commerciali, liberi professionisti, assicurazioni, servizi alle persone, etc.

L'obiettivo di Confimi Industria è invece quello di caratterizzarsi per l'efficacia delle proposte volte alla salvaguardia del comparto manifatturiero che ha contraddistinto la fortuna ed il benessere del nostro Paese, riposizionando il ruolo dell'industria manifatturiera per far sì che essa si riappropri della parte che le compete: quella di creare lavoro, ricchezza e benessere per il territorio in cui vive, per i lavoratori e per le loro famiglie.

Il primo agosto del 2013 Confimi Industria ha ottenuto il riconoscimento sindacale da parte di CGIL, CISL e UIL attraverso la firma dell'Accordo Interconfederale con il quale è diventata soggetto contrattuale ed è già firmataria di principali contratti collettivi nazionali di lavoro quali ad es. il contratto dell'industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti, del legno-sughero-arredo, dell'industria edile e affini, escavazione, lapidei, laterizi.

## CONSIDERAZIONI

La Legge di Stabilità in esame va nella direzione giusta, è una buona base di partenza, anche se forse manca un progetto strutturale ed in alcuni provvedimenti non è molto coraggiosa come ci saremmo aspettati.

Sicuramente sul costo del lavoro bisognava osare di più ed il tema dell'energia non ha avuto rilevanza. E' mancata probabilmente la voglia di scommettere sul futuro.

La manovra si inquadra in uno scenario nel quale la crisi, che ha visto soffrire pesantemente l'Italia negli ultimi 7 anni, sembra essersi arrestata.

In questi anni purtroppo la realtà racconta la chiusura di quasi 600 mila imprese, di cui circa 90 mila manifatturiere, ed una perdita di posti di lavoro pari a quasi 2,5 milioni di persone (fra chiusure di aziende e delocalizzazioni).

Non siamo ancora in grado quindi di dire se c'è una ripartenza.

Permangono alcuni dati eccessivamente negativi quali:

- il numero di cittadini senza lavoro che si attesta attorno ai 3,5 milioni;
- la pressione fiscale che è arrivata al 43,5% del PIL, +1,7 punti sulla media europea;
- le tasse che secondo la Banca Mondiale incidono sulle imprese italiane per il 65,4% degli oneri totali e la burocrazia che impegna le imprese italiane per circa 33 giorni all'anno;
- un costo per unità di prodotto per carenze infrastrutturali che è il 7% in più rispetto ai competitors europei.

Con le aziende che hanno chiuso l'Italia non soltanto ha perso un'impresa e i relativi posti di lavoro, ma ha perso un prezioso know how.

E' un patrimonio che non si può più ricostruire.

L'intensità di tali picchi negativi con gli effetti diffusi in termini occupazionali e sociali hanno portato al centro della questione economica **il rilancio dell'industria manifatturiera**.

Bisogna rendersi conto che il tessuto imprenditoriale italiano è formato dal 97% da piccole e medie imprese.

Il fatto di veder recepite normative europee tarate su dimensioni di grandi imprese o di multinazionali, che non possono essere applicabili al nostro tessuto, comporta il grave rischio di portarci fuori dalla competizione internazionale.

La ripresa non ci sarà sino a quando le imprese italiane, in un Paese privo di materie prime come l'Italia, dovranno confrontarsi con questi tre elementi negativi:

- **Costo del lavoro (cuneo fiscale) più alto d'Europa** e retribuzioni ai dipendenti in proporzione ai nostri principali competitor fra le più basse: fatta 100 la busta paga di un dipendente il carico aziendale è pari a 246;
- **Costo dell'energia più alto d'Europa:** nella fascia dei consumi delle PMI (fra i 2.000-20.000 Mwh) il differenziale Italia –EU27 è del +86% (Fonte EUROSTAT);
- **Il disimpegno degli Istituti bancari dal finanziamento alle PMI.**

Tale situazione è evidente e le aziende continuano a toccarlo concretamente.

L'applicazione esatta dei canoni di Basilea 3 da parte delle banche valuta i rating soltanto dal punto di vista quantitativo, valori che per loro natura le PMI hanno in misura minore in considerazione anche dei sette anni di crisi da cui arriviamo.

Un'analisi più qualitativa che quantitativa valuterebbe più coerentemente il potenziale delle PMI dando a loro la possibilità di rilancio e di innovazione.

Le PMI non hanno accesso alla Borsa.

Il sistema bancario è ancora l'unico strumento che hanno le imprese per finanziarsi.

Come Paese dobbiamo avere la possibilità di batterci per far sì che elementi quali il marchio, la storia della famiglia imprenditoriale, il prodotto, il piano industriale, il rapporto con il territorio nel quale vive l'azienda, vengano fatti emergere come valori qualitativi e non lasciare spazio soltanto ad elementi quantitativi tipici di realtà anglosassoni o di multinazionali.

Adesso l'Italia deve decidere che tipo di sviluppo industriale darsi per i prossimi anni.

Certo è che sviluppare e portare avanti una "strategia industriale" di portata nazionale richiede, altresì, di porre al centro della programmazione politica ed economica alcune questioni fondamentali su cui intervenire favorendo la crescita diminuendo drasticamente il carico fiscale su energia e lavoro.

Infine, rispetto ad alcuni temi che analizzeremo nei paragrafi successivi, segnaliamo che nella manovra sarebbe opportuno intervenire su:

- un intervento organico sulla riforma della giustizia (societaria e civile) indispensabile per le aziende ed il rapporto tra le stesse;
- uno significativo sviluppo relativo allo scambio scuola – impresa;
- un intervento importante sulla spesa pubblica improduttiva in Italia.

## Osservazioni sulle principali misure fiscali

### Art. 3 - Aliquote accise ed Iva

Si apprezza la disattivazione per il 2016 delle clausole di salvaguardia accise ed Iva. Si auspica altrettanto il prossimo anno per la salvaguardia 2017. La crisi dei consumi interni non può assolutamente assorbire ulteriori aumenti delle citate aliquote.

### Art. 4 co.1-4 - Imu e Tasi

E' questione di rispetto e quindi va accolta positivamente l'eliminazione della Tasi sull'abitazione principale non di lusso anche se i Comuni – quelli che potranno - sposteranno il carico sull'IMU degli altri fabbricati. Si tratta di un'imposta dai presupposti "intangibili" foriera di complicazioni che è riuscita a far impazzire Uffici comunali, consulenti, CAF e tutte le famiglie d'Italia (inquiline o proprietarie). Va eliminata definitivamente per tutti gli immobili poiché l'analisi delle troppo particolareggiate ed eterogenee delibere comunali non sono gestibili se non a scapito di oneri che spesso e volentieri superano l'entità del tributo. Le difficoltà delle stesse software house nel fornire agli operatori professionali software con banche dati complete di casistiche, aliquote e detrazioni prevaricate, sono ampiamente note alla cronaca.

### Art. 4 co.1-4 - Imu degli "imbullonati"

Doveroso – auspicando che sulla vicenda sia posta una pietra una volta per tutte - il principio "dell'intassabilità IMU" degli imbullonati dei capannoni (macchinari, congegni e altre attrezzature funzionali alle esigenze produttive). Non piace l'idea che gli effetti decorrano solamente dal 2016. E' errata ed inopportuna l'interpretazione fornita nella legge di Stabilità del 2015 e quindi – a prescindere dalle esigenze di gettito - **il testo andrebbe emendato ponendo rimedio anche con effetto retroattivo.**

**L'occasione è altresì propizia per formulare opportune osservazioni in merito alla disparità di trattamento che subiscono opifici e capannoni rispetto ad altri immobili.**

L'Imu è stata tolta sull'abitazione principale. Analogo privilegio è riservato dal 2014 anche alle stalle (fabbricati strumentali rurali). Prima della soluzione proposta dalla bozza della legge di stabilità sui capannoni delle imprese manifatturiere si volevano tassare anche i macchinari. Il capannone è la casa dell'impresa ma a differenza delle abitazioni civili (quelle dove abitano i cittadini), **il capannone è un fattore produttivo (non speculativo)** in cui lavora l'imprenditore con i propri dipendenti (i cittadini stessi) e ciò nonostante viene tartassato almeno 5 volte:

1. con l'IMU (il cui carico, dal 2012, è pressoché raddoppiato);
2. con la TASI;
3. con l'ineducibilità dell'80% dell'IMU ai fini IRES/Irpef;
4. con l'ineducibilità dell'IMU ai fini Irap;
5. con l'ineducibilità (ai fini IRES/Iref ed IRAP) del valore del suolo/terreno su cui sorge l'immobile.

E' necessario distinguere gli immobili speculativi da quelli produttivi riducendo drasticamente il carico impositivo su questi ultimi partendo, quanto meno, dal riconoscimento dell'integrale deduzione ai fini IIDD ed IRAP delle imposte locali (IMU e TASI).

## Art. 7 co.1-4 - Super ammortamenti

Misura che ci trova concordi.

Con il super ammortamento al 140% si è finalmente compreso che servono misure significative e di semplice gestione. Abbandonando il consueto approccio incrementale (rispetto alla media del quinquennio precedente) la norma agevola, infatti, *sine die* gli investimenti in beni strumentali nuovi (anche in leasing) fino a fine 2016 e con inizio retroattivo al 15 ottobre 2015. Rimangono esclusi fabbricati e costruzioni, beni con aliquota inferiore al 6,5% e qualche altro bene elencato nella tabella allegata alla legge. Sulla base del testo in bozza la norma è interpretata dalla dottrina come maggiorazione del 40% del costo, valevole ai soli fini fiscali dell'ammortamento, in tutti gli anni di durata dell'ammortamento (vedi ipotesi 1) determinato sulla base delle aliquote del DM 31/12/88. Il testo del comma 1 potrebbe però essere interpretato anche come si trattasse di un ammortamento fiscale anticipato o accelerato assorbibile durante il processo di ammortamento nel limite del costo effettivo massimo (vedi ipotesi 2). Al fine di evitare eventuali interpretazioni di chiusura in tal senso (non sarebbe la prima volta)<sup>1</sup> che avrebbero il devastante effetto della "beffa" (assolutamente da evitare per non mortificare l'incentivo all'investimento), sarebbe **opportuno emendare** il testo precisando che "*L'agevolazione di cui al comma 1 non rappresenta né una forma di ammortamento anticipato né una forma di ammortamento accelerato*".

costo effettivo	100000		
costo fiscale maggiorato	140000		
aliquota	20%		
anno	Amm. Contabile	Amm. fiscale ipotesi 1	Amm. fiscale ipotesi 2
2015	10000	14000	14000
2016	20000	28000	28000
2017	20000	28000	28000
2018	20000	28000	28000
2019	20000	28000	2000
2010	10000	14000	/
	100000	140000	100000

### Stupisce infine l'esclusione dei fabbricati considerate le note difficoltà del settore costruzioni.

Si tratta peraltro di beni che hanno un ammortamento che dura oltre trent'anni (da cui è pure escluso il valore del suolo) la cui agevolazione (laddove fosse valutata) avrebbe effetti positivi immediati (in termini di imposte indirette) superiori alle perdite Irpef/Ires.

<sup>1</sup> E' ancora recente, ad esempio, il ricordo delle posizioni di chiusura espresse dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. 13/E/2014 che hanno negato la praticabilità della rivalutazione dei beni d'impresa di cui alla legge n. 147/2013 con effetti anche esclusivamente civilistici (come interpretava, invece, univocamente la dottrina).

## Art. 5 co.1-5 - Taglio aliquota Ires

---

In luogo della riduzione lineare dell'aliquota IRES (dall'attuale 27,5%) al 24,5%, con effetto dal 2016, e al 24%, con effetto dal 2017, sarebbe **preferibile dirottare e concentrare le equivalenti risorse** (in una o più) **delle seguenti misure** in grado di rendere maggiormente equitativo, trasparente e comparabile la tassazione sulle imprese a prescindere, peraltro, dalla forma giuridica adottata intervenendo ad esempio su:

### **1) Una significativa riduzione del costo del lavoro e dell'energia**

#### **2) Una progressiva e definitiva eliminazione dell'Irap**

Da oltre 17 anni l'Irap è fonte di imposizioni inique e complicazioni gestionali indescrivibili. Si suggerisce: (i) l'introduzione, immediata, dell'esenzione per le imprese con bilanci in perdita nel rispetto del dettato costituzionale della capacità contributiva consentendo, altresì, il riporto del valore aggiunto negativo (VAP) a riduzione del VAP degli esercizi successivi; (ii) l'adozione di altre misure per arrivare alla progressiva eliminazione attraverso meccanismi semplici quali la riduzione dell'aliquota nominale ordinaria (attualmente al 3,9%).

#### **3) La deducibilità veicoli aziendali (art. 164 TUIR)**

Al fine di riallineare l'enorme differenza fra il reddito lordo civilistico e quello fiscale (base imponibile), va ripristinata la deducibilità dei costi per le autovetture aziendali. L'attuale deducibilità limitata al 20% è un'offesa che contrasta con il principio di capacità contributiva. E' opportuno reintrodurre misure dignitose di deducibilità, soprattutto per le imprese con pochi veicoli che vanno ben oltre il numero dei soci (o familiari) che compongono la compagine societaria. Un'impresa di due soci con 70/80 dipendenti e un parco di 30/40 veicoli non rappresenta certo una situazione in cui i soci possano fare un uso privato smodato. In ogni caso, le normative recentemente introdotte (comunicazione dei beni in uso ai soci prevista dal D.L 138/2011 e obbligo aggiornamento dei nominativi degli utilizzatori nelle carte di circolazione) già sono in grado di contrastare eventuali abusi.

#### **4) La deducibilità degli interessi passivi (art. 96 TUIR)**

E' necessario modificare la disciplina dell'art. 96 del TUIR sulla indeducibilità (teoricamente temporanea) degli interessi passivi che eccedono il 30% del ROL. Questa norma è stata riscritta nel 2008 "spalmando" su tutte le PMI il gettito che prima era "assicurato" dalla disciplina sulla "thin capitalization" che invece interessava solo le imprese di maggiore dimensione. La norma presenta elementi paradossali e fortemente iniqui: le banche danno meno credito, ma per l'aumento dei rischi chiedono interessi più alti e su queste componenti le società devono pure anticipare l'IRES all'Erario perché (a causa della crisi) non hanno prodotto un reddito operativo lordo (ROL) sufficiente. Nell'attuale contesto la norma è inadeguata e va subito bloccata. Le imprese non possono continuare a pagare le imposte su redditi (gli interessi passivi indeducibili) che non hanno avuto.



## Art.6 – Bonus ristrutturazioni e risparmio energetico

---

Positiva la proroga al 2016 delle attuali misure per la detrazione 50 e 65%.

## Art.9 co.9-10 – Note variazione Iva

---

Le modifiche che la Legge di Stabilità si appresta ad introdurre nell'art. 26 del DPR 633/72 sono in gran parte di carattere interpretativo. Fa eccezione la norma che dal 2017 consentirà ai creditori di soggetti falliti (o altre procedure concorsuali) di recuperare l'imposta (nota di accredito) fin dall'apertura della procedura anziché dover attendere la chiusura infruttuosa della stessa. La novità è l'occasione per proporre una **soluzione più radicale** che in conformità agli ampi spazi concessi dall'art. 90 della Direttiva 2006/112/CE consenta di produrre contestualmente i seguenti effetti:

- agevolare il **ritorno al virtuosismo nel rispetto dei termini di pagamento** fra gli operatori economici (B2B)<sup>2</sup>, attraverso l'introduzione di una procedura che coinvolga telematicamente l'Agenzia delle entrate promuovendone al contempo **un'immagine collaborativa e positiva** e creando un rapporto di fiducia con i contribuenti oltre che di semplificazione degli adempimenti;
- **limitare**, rispetto allo stock attuale, i **danni per le casse Erariali** derivante dal recupero dell'Iva sui fallimenti da parte del creditore.

Tali obiettivi potrebbero essere perseguiti emendando l'art. 9, comma 9, del DDL aggiungendo, cioè, nel citato art. 26 del DPR 633/72, dopo la lettera b) del comma 4, la seguente lettera c):  
*“c) se soggetto passivo Iva, a condizione che comunichi la variazione all'Agenzia delle entrate secondo procedure telematiche da individuare con Provvedimento del Direttore”.*

La proposta emendativa mira a introdurre una misura che si ritiene sia in grado di riportare in equilibrio i rapporti fra le parti, oggi paradossalmente squilibrati a favore del debitore. La soluzione è già prevista dalla disciplina Iva ma la sua applicazione a oggi è troppo circoscritta per rappresentare un meccanismo in grado di innescare un processo virtuoso di auto equilibrio dei rapporti. Già dal 1998, l'art. 26 comma 2 del DPR 633/72 prevede, in alcuni casi circoscritti (confermati nella bozza di riformulazione della norma), la possibilità di emettere nota di accredito per recuperare l'Iva in precedenza già versata all'Erario. Questa norma deriva dalla facoltà concessa dall'articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE che così si esprime:

*“1. In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri.*

*2. In caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1.”*

In Italia questa facoltà è stata ammessa solo in situazioni limite e cioè in caso di risoluzione contrattuale o eventualmente a seguito di procedure esecutive o concorsuali infruttuose e a seguito delle misure introdotte dall'art. 31 del decreto legislativo n. 175/2014 sulle semplificazioni, anche per gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o dei piani attestati pubblicati nel Registro delle imprese. **La norma comunitaria, tuttavia, è di portata ben più ampia** e consente di

---

<sup>2</sup> Ad oltre due anni del recepimento della Direttiva 2011/7/CE, contro i ritardati pagamenti, sono purtroppo ancora del tutto inefficaci le misure nel settore privato. Il ritardo nei pagamenti, complice il perdurare della crisi economica e le difficoltà del sistema normativo e giudiziario a dare risposte celeri ed economiche ai creditori insoddisfatti, richiede l'individuazione di procedure *“self managed”* che contribuiscano a riportare il virtuosismo nel rispetto dei termini di pagamento, almeno nel settore del business to business (B2B).

accogliere anche altri casi di “ordinaria” insolvenza. A sostegno di tale conclusioni vi sono alcune recenti sentenze interpretative della Corte di Giustizia. Con riguardo al citato art. 90, due sono, in particolare, le conclusioni di interesse che derivano dalla **sentenza della Corte di Giustizia del 15/5/2014, in causa C-337/13**.

La prima. Se l'insolvenza del cliente determina la risoluzione del contratto, così come nel caso di annullamento o recesso, il fornitore deve potere far valere innanzi al giudice nazionale il diritto di poter recuperare l'Iva versata invocando l'art. 90 § 1 della Direttiva 2006/112/CE laddove tale disciplina non sia stata recepita internamente. Da questo versante la normativa italiana sembra adeguata.

La seconda, invece, può interessare anche l'Italia. **La sentenza, infatti, conferma la possibilità per il fornitore di ridurre la base imponibile** (e conseguentemente di recuperare l'Iva) **anche nelle ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo in casi diversi dalla risoluzione, annullamento, o recesso**. Tutto ciò anche nel caso di insoluti per vendite a rate, come conferma la sentenza della **Corte di Giustizia del 3/9/2014, in causa C-589/12** a sua volta interpretativa dell'art.11, parte C, della VI<sup>a</sup> Direttiva Iva (oggi art. 90 della Direttiva 2006/112/CE) a presidio di un principio fondamentale della direttiva (§ 37 della sentenza) *“secondo cui la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente percepito ed il cui corollario consiste nel fatto che l'amministrazione finanziaria non può riscuotere a titolo dell'Iva un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo”*.

E' altresì confermato tuttavia come tale possibilità sia a discrezione degli Stati ma laddove tale scelta discrezionale sia adottata le condizioni poste non devono eccedere la motivazione antifrode che può essere sottesa (Causa C-337/13, cit) e sotto questo profilo l'adozione limitata alle già citate situazioni patologiche (esiti negativi di procedure esecutive o concorsuali infruttuose o, a seguito del decreto semplificazioni, cit, degli accordi di ristrutturazione omologati e dei piani attestati pubblicati nel Registro Imprese) sembrano spropositate, trattandosi di situazioni eccessivamente complesse e lunghe estese anche a crediti di importo minimo.

**La proposta emendativa mira a superare dette limitazioni riconoscendo, in aderenza con le possibilità concesse dalla Direttiva, la possibilità per il fornitore, nel caso di insoluti, di recuperare l'Iva sul corrispettivo non riscosso obbligando il debitore insolvente, che l'aveva precedentemente detratta (beneficio ingiustamente goduto), a versarla all'Erario.**

Si tratta di una soluzione **“innovativa”** che prevede il coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate con una procedura telematica (attivata dal creditore insoddisfatto) in grado di semplificare l'operatività e di contribuire al contempo a **rimettere in moto il virtuosismo nei pagamenti**.

La proposta troverebbe applicazione esclusivamente nei rapporti business to business (B2B) e per questo **non richiede coperture erariali**. La misura infatti non crea problemi di gettito essendo circoscritta al caso del B2B e ciò che viene recuperato dal creditore insoddisfatto (il fornitore) va contestualmente riversato dal debitore inadempiente (il cliente). Non solo tale anticipazione riduce semmai lo stock di Iva destinata a rimanere a carico dell'Erario per l'ipotesi in cui il debitore fallisca. L'attivazione della procedura nella fase in bonis determina, infatti, l'iscrizione fra i debiti verso l'Erario dell'Iva risultante dalla nota di accredito ricevuta dal debitore.

	Credito verso soggetto fallito	Credito per insoluto con procedura esecutiva	Credito insoluto
Oggi	Il fornitore può recuperare l'Iva solo a seguito di chiusura del fallimento se il credito rimane insoddisfatto  <b>N.B. IVA NON RECUPERABILE PER L'ERARIO</b>	Il fornitore può recuperare l'Iva solo a seguito di procedura esecutiva infruttuosa	Recupero non possibile
bozza DDL 2221	Dal 2017 il creditore potrà attivare la procedura di variazione Iva ad inizio fallimento  N.B. In base a quanto previsto dalla bozza la perdita di Iva rimane a carico dell'Erario	Invariato	Invariato
Proposta integrativa	Invariato	Invariato	Il creditore attiva la procedura di variazione Iva obbligando il debitore a riversare l'importo all'ERARIO  <b>N.B. Per l'ERARIO si apre la POSSIBILITA' DI RECUPERARE L'IVA (anche il privilegio nel caso di fallimento del debitore)</b>

L'**Agenzia delle entrate**, a cui verrebbe inoltrata telematicamente la nota di accredito (valevole, ovviamente, ai soli fini Iva), fungerebbe inoltre da garante contro eventuali abusi fornendo **un utile servizio al creditore**. Lo stesso fatto che al fornitore venga messa a disposizione una procedura attivabile facoltativamente funge da deterrenza affinché il debitore rispetti i termini di pagamento poiché, in caso contrario, il cliente moroso si troverebbe a dover riversare all'Erario quanto già detratto con la concreta possibilità di subire controlli mirati da parte dei verificatori.

Il **meccanismo** (ancorché indirettamente) è **avallato proprio dai giudici europei laddove** (§ 37 sentenza 15/5/2014, cit) precisano come **la Direttiva fornisca agli Stati margini di discrezionalità nell'individuare le modalità da fissare per consentire, in tal casi, la riduzione della base imponibile**. L'adozione di siffatta soluzione riporterebbe anche l'Italia al virtuosismo di 40 anni fa – quando è nata l'Iva – quando cioè il pagamento vista fattura dell'imposta (almeno quella) era la regola universalmente praticata.

La soluzione più nel dettaglio. La procedura può sembrare complessa, ma in realtà sarà più semplice di quanto possa apparire poiché l'effetto deterrenza, rappresentato da una procedura telematica che garantisca l'immediata “vigilanza” dell'Agenzia delle Entrate, spingerà buona parte degli operatori (e in particolare quelli che inopinatamente profittano della generale situazione di crisi) a essere più virtuosi nei pagamenti e, quindi, a evitare l'attivazione della procedura.

Questo il possibile funzionamento che potrebbe essere delineato dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate:

- a) a fronte dell'insoluto del cliente il fornitore emette una nota di variazione in diminuzione, di sola Iva. In questo modo il fornitore recupera l'Iva precedentemente versata ed obbliga il cliente inadempiente, che precedentemente ha goduto della detrazione senza aver pagato il fornitore, a riversarla all'Erario;
- b) il fornitore comunica telematicamente all'Agenzia delle Entrate tale variazione, in modo che la medesima possa celermente verificare se il cliente effettua il riversamento dell'imposta;
- c) nel momento e nella misura in cui il fornitore incasserà il corrispettivo, il fornitore emetterà nota di addebito in rivalsa di sola Iva, riversandola all'Erario (a meno che nel frattempo non intervengano le situazioni di cui all'art. 26, co.2, del DPR 633/72 come, ad esempio, la procedura esecutiva infruttuosa, il fallimento, ecc);
- d) il cessionario/committente che pone rimedio al precedente insoluto, potrà così tornare a detrarre l'Iva secondo le ordinarie disposizioni previste dalla disciplina Iva.

## Art. 46 – Uso contante

---

Perplessità nell'uso del contante sino a € 3.000.

Positivo in quanto faciliterebbe l'acquisto da parte di stranieri in Italia. Dubbi in quanto potrebbe aumentare il rischio di liberare una maggiore circolazione di denaro irregolare.

## Osservazioni sulle principali misure Lavoro

In generale sul tema Lavoro si poteva fare di più rendendo strutturale un intervento sull'occupazione (riducendo la quota a carico delle imprese) e non solo sulla nuova occupazione (tra l'altro con il contributo dimezzato) e proseguire in modo più convinto sulla strada intrapresa con il Jobs Act.

Manca una incisiva incentivazione al salario di produttività.

Esiste ancora il problema previdenziale irrisolto (esodati e flessibilità in uscita) e si attende una previsione di intervento al riguardo tagliando o rimodulando il sistema di calcolo delle pensioni.

### Art.13 proroga incentivo assunzioni a tempo indeterminato

Si sarebbe dovuto trovare il coraggio **per una riduzione strutturale del costo del lavoro**, anziché garantirla solo per le assunzioni effettuate nel 2016.

Di fatto si sta puntando tutto sulle nuove assunzioni o stabilizzazioni, lasciando però inalterato il costo dei lavoratori già in forza, **quando si sarebbe invece potuto, ad esempio, spendere qualche risorsa per una riduzione vera dei contributi ordinari sugli ammortizzatori sociali, invece dell'irrisorio 0,20% previsto dal D.Lgs. 148/2015** (dove è stato introdotto un sistema bonus-malus più di facciata che reale, perché c'è solo il malus e non il bonus).

Difficile in tal modo pensare di attirare investimenti stranieri di lungo periodo e – peggio ancora – di favorire investimenti indigeni, finché la componente “costo del lavoro” continuerà a soffrire di una sostanziale aleatorietà.

Fino al 31/12/2015 viene assicurato lo sgravio contributivo totale (riferito ai contributi dovuti dal datore di lavoro, non a quelli a carico del lavoratore) per 3 anni, fino ad un massimo annuo di 8.060 euro. Dal 1° gennaio 2016 lo sgravio viene “rimodulato” ovvero:

- non è più triennale, ma solamente biennale;
- non è più totale, bensì limitato al 40% dei contributi a carico del datore di lavoro;
- di conseguenza, anche il tetto massimo annuo è ridotto da 8.060 a 3.250 euro.

Con questa “rimodulazione” la convenienza potenziale di un'assunzione a tempo indeterminato scende dagli attuali 24.180 euro (8.060 per 3 anni) a 6.500 euro (3.250 per 2 anni): per effetto della riduzione temporale, lo sgravio 2016 equivale a poco più di un quarto di quello disponibile quest'anno. Ne trarranno vantaggio forse i contratti di apprendistato, nonostante anche per questi ci sia stato un rincaro, a seguito dell'estensione della cassa integrazione (e relativa contribuzione) agli apprendisti.

### Art. 14 – regime fiscale premi di produttività

Si tratta di una misura positiva.

Si tratta di una detassazione questa volta però limitata ai soli premi di risultato previsti da contratti collettivi aziendali o territoriali. Resta preclusa la detassazione per gli straordinari.

Se il decreto ministeriale non introdurrà formule complicate per la verifica degli indici, si avrà probabilmente un meccanismo agevolativo efficace e semplice, soprattutto se confrontato con gli attuali, astrusi e risibili sgravi contributivi. Inoltre rappresenta il primo tentativo serio per incentivare anche la partecipazione dei lavoratori agli utili.

## Art. 24 – invecchiamento attivo

---

Misura da valutare nel tempo.

Il vantaggio è che il lavoratore godrà della contribuzione figurativa sulle ore perse, in modo da non aver alcuna diminuzione ai fini pensionistici.

Il vantaggio per l'azienda sarà quello di poter liberare progressivamente risorse per inserire gradualmente figure in sostituzione dei lavoratori più anziani

## Art. 25 – rifinanziamento ammortizzatori in deroga

---

Sono altri 250 milioni – ci si augura gli ultimi che se ne vanno in cigs e mobilità in deroga, anche se per non più di 3 mesi di cigs in deroga, ovvero 4 di mobilità in deroga, da fruire in ogni caso entro il 2016.

I fondi sono tratti, in parte, dallo stanziamento appositamente già previsto nella Legge di Stabilità per il 2015 (100 milioni) e, per i residui 150 milioni, dallo stanziamento a favore del prepensionamento in caso di lavoro usurante. Situazione che non è più sostenibile.

## Osservazioni trasversali e settore edilizia

### Incentivi al recupero

Soddisfazione per la proroga delle misure di detrazione IRPEF per i lavori di ristrutturazione energetica ed edilizia, alla luce dell'importante respiro agli investimenti di imprese e privati: da una recentissima elaborazione del CRESME, emerge come nel secondo trimestre 2015 gli investimenti incentivati dai crediti di imposta abbiano registrato una ripresa, con una tendenza che va rafforzandosi colmando il gap rispetto agli stessi degli scorsi anni.

**Si chiede quindi che tali detrazioni, magari in percentuali indicizzabili, vengano confermate e rese stabili nel tempo, anche per consentire agli operatori di pianificare i loro investimenti.**

In Italia ci sono più di 12 milioni di edifici a uso residenziale (oltre l'87% di tutti i fabbricati presenti sul territorio nazionale), che corrispondono a più di 31 milioni di abitazioni, e di cui oltre il 60% supera i 45 anni ed è quindi precedente alla prima legge (del 1976) sull'efficienza energetica in edilizia. Sarà importante incentivare l'uso di tali detrazioni come spinta alla riqualificazione, che andrà quindi a toccare superfici per oltre 170 milioni di metri quadri.

**Si sottolinea l'importanza di lavorare verso la direzione del riuso e riutilizzo dell'esistente, tenendo però ben presente che questo lo si può fare se c'è un coordinamento unico e un coinvolgimento attivo da parte delle istituzioni.** Non bastano solo buone norme, ma occorre anche una progettualità che abbia una reale visione di ciò che si vuole realizzare sui nostri territori.

### Appalti centralizzati

Il Disegno di legge prevede che anche i Comuni con meno di 10.000 abitanti potranno eseguire in autonomia, dunque senza passare da una centrale, da un'unione di comuni o da un soggetto aggregatore, gli appalti di importo inferiore a 40.000 euro.

Soddisfazione per tale misura, in linea con la generale tendenza delle legge delega appalti volta alla valorizzazione delle PMI in termini di dimensionamento del valore delle gare, e degli appalti stessi, in una logica di facilitazione alla partecipazione al mercato delle stesse.

La delega infatti fa espresso riferimento al divieto di aggregazione artificiosa: questo va ben tenuto in considerazione per evitare rischi di confusione tra aggregazione della domanda ed eccessiva concentrazione del potere d'acquisto.

La previsione di riduzione numerica delle SA (Stazioni Appaltanti) non deve diventare strumento per aggirare la lottizzazione, ma mezzo per gestire la gara con migliori mezzi tecnici e professionali.

La Stabilità contiene comunque una serie di misure volte alla centralizzazione delle attività di acquisto della pubblica amministrazione: la novità maggiore riguarda l'attività di Consip, non più limitata a beni e servizi, ma operante attraverso strumenti di acquisto, dalle convezioni agli accordi quadro, che *«potranno avere ad oggetto anche attività di manutenzione qualificabili come lavori pubblici»*.

**Ma la formula inserita nella Legge di Stabilità lascia più di uno spazio alle interpretazioni: il riferimento è alle «manutenzioni», senza nessun'altra specificazione: nelle prime bozze del provvedimento si parlava apertamente di «manutenzioni qualificabili come lavori pubblici».**

**Si chiede pertanto una formulazione più chiara della disposizione, poiché fino ad ora CONSIP ha curato già servizi collegati al funzionamento degli immobili (dalle pulizie fino alla gestione degli impianti): gli interventi di gestione degli impianti degli edifici sono sempre stati inseriti all'interno di un range di attività più ampio che include anche attività di pulizia o gestione del calore.**

Fino a questo momento quindi già si occupava di attività miste, in cui la parte di manutenzione qualificabile come lavoro risultava minoritaria, quindi se si intende affidarle maxi-gare per la gestione di cantieri tout court è necessaria una specificazione.

Il punto centrale della novità va a toccare però un aspetto molto ben dettagliato nella legge delega appalti: la progettazione.

La fase progettuale viene assolutamente valorizzata, il livello di progettazione posto a base di gara deve risultare già compiuto, perché solo una sufficiente e soddisfacente base tecnica, alla luce della quale confrontare le diverse proposte migliorative, garantisce la non alterazione della concorrenza e l'effettiva parità di trattamento tra gli operatori, la bontà dell'esecuzione finale.

Quando si parla di cantieri, appare difficile pensare che un intervento che includa un importante contributo di progettazione possa essere gestito attraverso gli strumenti di acquisto telematico tipici di Consip.

Quindi andrebbe specificata la possibilità di bandire gare Consip per affidare opere quali la manutenzione delle pavimentazioni stradali di un comune, o di un territorio ancora più vasto, che riguardano attività fortemente standardizzate.

## Consip

---

Si stabilisce che in assenza di convenzione Consip e prezzi standard dell'ANAC, sarà quest'ultima a elaborare l'adeguamento prezzi delle vecchie convenzioni e che questi prezzi costituiranno *«prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'autorità medesima»*.

Si chiede che vengano previste effettive misure di attuazione di tale previsione, poiché si assiste alla continua bandizione di opere con prezzi a base di gara fortemente inferiori rispetto all'andamento dei prezzi attualmente in vigore sul mercato, poiché riferiti a prezziari non aggiornati: ciò comporta, ovviamente, la facilitazione all'aggiudicazione di quelle imprese che riescono a risparmiare magari su adeguamento tecnologico dei macchinari e personale, o di imprese molto ben strutturate e grandi che possono permettersi di offrire ribassi superiori anche con una cifra di partenza già poco remunerativa, a discapito delle imprese piccole e più pulite.

## Patto di Stabilità per i Comuni

---

**Soddisfazione per la misura che prevede l'abolizione del meccanismo del Patto di stabilità interno**, che ha impedito a Comuni con soldi in cassa di spendere per ammodernare e fare manutenzione al territorio realizzando opere pubbliche.

## Tempi di pagamento

---

Collegata allo svincolo dal Patto per gli investimenti dei Comuni è la misura che impone una stretta per i tempi di pagamento delle amministrazioni, con l'obiettivo di allinearsi ai tempi imposti dall'UE.

Ma tale sollecitazione non basta.

Occorre avere la garanzia che quando si mette in gara un'opera deve esserci certezza dei finanziamenti disponibili e dei tempi di pagamento. **Per questo proponiamo un conto dedicato, inamovibile ed impignorabile da terzi per i singoli finanziamenti ed una centrale unica di pagamenti.**



Molte imprese, inoltre continuano a segnalare serie difficoltà a causa del meccanismo dello split: versare l'IVA direttamente all'Erario provoca minore liquidità in cassa, e un costante credito di iva che verrà rimborsato in seguito: le imprese che operano prevalentemente nei confronti delle PA matureranno così una costante posizione a credito di IVA.

Per non parlare del fatto che tale meccanismo provoca sofferenza di liquidità anche per i fornitori privati delle imprese, cui spetta la corresponsione regolare dell'IVA.

Quindi i fornitori della PA si ritrovano con un'IVA a debito verso i propri fornitori, che provoca uno sbilanciamento dei flussi di cassa e necessità di far ricorso al credito, con tutte le difficoltà all'accesso che caratterizzano una fase recessiva come quella attuale.

Il problema si traduce in difficoltà di accesso al mercato delle commesse pubbliche: aumento costi lavori per sopperire agli interessi bancari a cui dovranno maggiormente far ricorso per mancanza di liquidità.

## Ritenuta d'acconto sui bonifici bancari a carico degli operatori in edilizia

Nella Legge di Stabilità dello scorso anno fu introdotta una sostanziale modifica della percentuale della ritenuta d'acconto sui bonifici bancari dal 4% all'8%. (per i lavori per i quali il contribuente avrebbe richiesto la detrazione fiscale). Si ritiene che questa percentuale costituisca un insostenibile drenaggio di liquidità che dimezza in sostanza il reddito operativo delle aziende del settore e si chiede pertanto che la percentuale della ritenuta d'acconto sia riportata al 4% permettendo di mantenere una liquidità sufficiente a non ridurre, tra l'altro, investimenti nei processi di innovazione tecnologica.

## Art. 52 – riduzione tempi di pagamento della P.A

Si segnala la disposizione che esonera i dirigenti della medesima dalle sanzioni previste in caso di ritardo nella certificazione dei crediti o di registrazione degli stessi sulla piattaforma elettronica (100 euro al giorno per ciascuna delle due fattispecie). Le sanzioni non sono abrogate, ma semplicemente traslate sull'ente pubblico governato dal dirigente in questione. In pratica, se l'ente è inadempiente, non paga il dirigente (ir)responsabile, ma la collettività.